

Ines Corti

Dal patibolo alla tribuna*

1. *Il principio di uguaglianza: una nascita viziata*

“La donna nasce libera e resta eguale all’uomo in diritti. Le distinzioni sociali possono essere fondate solo sull’utilità comune”. Con queste affermazioni, racchiuse nell’art. 1, si apriva la *Déclaration des droits de la Femme et de la Citoyenne* scritta nel 1791 da Olympe De Gouges con l’intento di veder riconosciuti anche alle donne, sulla base del principio di uguaglianza, quei diritti universali che i costituenti francesi avevano declinato sostanzialmente al maschile.

A distanza di un anno dal testo francese, Mary Wollstonecraft pubblicava la *Vindication of the Rights of Woman* volta, anch’essa, ad affermare quei diritti delle donne implicitamente taciuti dalle dichiarazioni del tempo, che pure rappresentavano il frutto delle istanze rivoluzionarie contro le disuguaglianze e le disparità tipiche dell’Ancien regime.

In realtà le norme costituzionali di fine settecento, nell’affermare che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, non si riferivano indifferentemente a uomini e donne: la eliminazione degli *status* personali (che determinavano regole diverse in base alla nascita, al censo, alla professione, alla fede religiosa...), su cui si fondava l’Ancien regime, “non toccò (infatti) lo *status* fondato sul sesso”¹.

Il paradosso fu quindi che, nello stesso momento in cui si affermava l’uguaglianza di tutti i cittadini, si delineava e rafforzava, attraverso una lunga serie di eccezioni al principio generale, uno

* Il titolo trae spunto dall’art. X della *Déclarations des droits de la femme et de la citoyenne*, scritta da Olympe de Gouges nel 1791; trad. it. a cura di A. Lo Monaco, *Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina*, Genova, 2007.

¹ A. Galoppini, *L’emancipazione femminile, ieri e oggi*, in C.A. Graziani-I.Corti (a cura di), *I diritti delle donne*, Milano, 1996, 23.

status giuridico determinato esclusivamente dalla appartenenza al sesso femminile².

È significativo che anche illuministi quali Rousseau e Domat, teorici dell'uguaglianza, giustificavano le differenziazioni basate sul genere.

Rousseau distingueva infatti tra “disuguaglianze artificiali” che dovevano essere eliminate e “disuguaglianze naturali” (quale quella derivante dall'appartenenza al sesso femminile) che erano, in quanto tali, incontestabili. Domat, a sua volta, parlava di stati e qualità delle persone non naturali ma arbitrarie che necessitavano di un intervento del legislatore per eliminarle e stati e qualità naturali (tra cui l'essere donna) che non potevano non essere conservate per natura.

Tuttavia, se la rivoluzione francese fu per le donne una delle tante occasioni mancate della storia, l'importanza storico-giuridica dell'affermazione del principio di uguaglianza non può essere sottovalutata poiché con essa si posero, comunque, le basi per le successive rivendicazioni femminili³.

Nel periodo post-rivoluzionario le cose non migliorarono: l'inferiorità civile e politica della donna fu sancita dal *code civil* del 1804⁴, che divenne modello di riferimento per molte codificazioni europee del tempo, in particolare per il codice civile dell'Italia unita.

Secondo le disposizioni del codice italiano del 1865⁵, infatti, la moglie non poteva “donare, alienare beni immobili, sottoporli a ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l'autorizzazione del marito”⁶.

² Sottolinea M. Fortino, *Parità dei sessi*, in *Enc.dir.*, XXXI, 1981, p. 702: «nel momento stesso in cui si proclama la formale uguaglianza di tutti gli uomini di fronte alla legge e dunque la caducazione degli *status* discriminatori, si definisce storicamente e giuridicamente uno *status* di donna, destinato a scomparire quando ad essa sarà riconosciuta la pienezza di tutti i diritti garantiti dall'ordinamento giuridico».

³ A. Galoppini, cit., p. 24.

⁴ Il *Code civil* dei francesi, detto anche “codice Napoleone” fu il primo grande codice di diritto privato dell'età moderna. Esso, nato dall'ideologia dell'evoluzione francese, contribuì alla diffusione del principio di uguaglianza, sia pure con forti limiti quanto al riconoscimento di una piena soggettività femminile.

⁵ Il codice civile del 1985 fu il primo codice civile emanato dopo l'unificazione del Regno d'Italia. Va sottolineato che i codici emanati precedentemente negli Stati preunitari non rappresentavano autentici “codici” ma semplici raccolte legislative.

⁶ art. 134 c.c. 1865. Inoltre l'art. 1106 c.c. precisava «sono incapaci di contrattare nei capi espressi dalla legge: i minori, gli interdetti, gli inabilitati, le donne maritate».

Priva di autonomia, sottoposta all'autorità maritale, la donna viveva perciò in uno stato di soggezione: “come ognuno vede, la donna, in qualunque regime coniugale, è schiava o minore. Per avere un diritto materno, ella non dovrebbe essere madre che di prole illegale, e per avere il reale possesso di sé stessa e delle cose sue, mai non dovrebbe piegare il collo al gioco del matrimonio”⁷ sottolineava con toni estremamente critici Anna Maria Mozzoni, esponente femminista del tempo.

Se la considerazione della donna e dei suoi (mancati) diritti in ambito civilistico era così negativa, occorre dire che la valutazione non era migliore nel settore pubblico, dove le discriminazioni basate sul genere erano, infatti, molteplici.

Alle donne non era riconosciuto il diritto di voto e ciò “nell'interesse stesso della società” in quanto “sarebbe recare loro un cattivo servizio trascinandole in un'arena dove perderebbero la loro vera dignità, grazia e forza”⁸.

L'esclusione del mondo femminile dall'elettorato politico trovava la sua ragione nella concezione tradizionale che relegava la donna nella sfera del privato, cioè nell'ambito della famiglia, assegnando all'uomo la gestione della cosa pubblica.

In verità, va precisato che le Costituzioni e le leggi elettorali dell'Ottocento non escludevano esplicitamente le donne dall'elettorato ma indicavano gli aventi diritto al voto con terminologia generica, suscettibile di ambigue interpretazioni.

Secondo l'art. 24 dello Statuto albertino infatti: “Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono uguali davanti alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici e sono ammissibili alle cariche civili (...) salve le eccezioni determinate dalla legge”.

Il regio decreto elettorale del 1895 stabiliva poi che era “eletto” chi godeva dei diritti civili e politici, aveva compiuto il ventesimo anno di età, possedeva determinati requisiti di censo e una certa istruzione.

Soltanto la legge comunale e provinciale del 1898, che però si

⁷ A.M. Mozzoni, *La donna e i suoi rapporti sociali*, Milano, 1964, richiamata in A. Galoppini, *Il lungo viaggio verso la parità*, Bologna, 1980, p. 2.

⁸ Relazione Zanardelli al disegno di legge 31 maggio 1880, richiamata in M. Fortino, cit., p. 700, n. 111.

riferiva al solo elettorato amministrativo, escludeva apertamente la parte femminile della popolazione⁹.

La mancanza, invece, di una esclusione esplicita dall'elettorato politico motivò, in alcune donne, la richiesta, forse provocatoria, di iscrizione nelle liste elettorali di molte città. Numerosi furono i rifiuti e i successivi ricorsi a fronte dei quali la magistratura competente, ad eccezione della Corte d'appello di Ancona, mostrò un atteggiamento di totale chiusura¹⁰.

Fu solo nel 1945, con l'emanazione del decreto legislativo n.23 "Estensione alle donne del diritto di voto", che la parte femminile della popolazione acquisì il diritto al voto e, dunque, una nuova cittadinanza¹¹.

Le donne erano peraltro e in precedenza anche escluse dai pubblici impieghi. Solo nei primi anni del nuovo secolo, il sesso femminile fu ammesso "a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti i pubblici impieghi, esclusi soltanto, se non vi siano espressamente ammesse dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti o potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato, secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento"¹².

Questa pur lieve apertura venne tuttavia offuscata da una interpretazione restrittiva del Consiglio di Stato¹³ e da un decreto

⁹ Art. 22, testo unico 4 maggio 1898, n. 164. L'esclusione si rese necessaria in quanto prima dell'unificazione nazionale le donne erano titolari del voto amministrativo in Toscana e nel Lombardo-Veneto. Sul punto G. Brunelli, *Donne e politica*, Milano, 2006, p. 25.

¹⁰ Unica eccezione fu infatti la Corte d'Appello di Ancona, la cui decisione del 25 luglio 1906, redatta da uno dei più autorevoli giuristi del tempo, Lodovico Mortara, ritenne che l'espressione "regnicoli" si riferiva ai cittadini di entrambi i sessi. La sentenza fu poi annullata dalla decisione della Corte di Cassazione del 12 dicembre 1906 la quale affermò che «il diritto di elettorato trova per le donne un ostacolo in quelle eccezioni determinate dalla leggi di cui parla l'art. 24 dello Statuto» che non devono essere espressamente formulate ma possono risultare anche «dalle regole fondamentali e dallo spirito informatore di tutta la legislazione in materia di diritto pubblico». Le sentenze in oggetto sono analizzate da G. Brunelli, cit., p. 24 s.

¹¹ Per un approfondimento della tematica a livello europeo vedi M. Sineau, *Le donne nella sfera della politica: diritti delle donne e democrazia*, in F. Thébaud (a cura di), *Storia delle donne. Il novecento*, pp. 531 s.

¹² Art. 7, legge 17 luglio 1919, n. 1176.

¹³ Cons. St., ad. gen. 20 maggio 1920, in *Giur. it.*, 1921, III, 77, affermò che le donne con disposizione regolamentare potevano essere escluse dall'ammissione a quei pubblici uffici, per quanto giuridicamente capaci, quando, per specifiche ragioni, risulti di fatto la loro inidoneità in relazione alle esigenze dei servizi. Sul punto M. Fortino, cit., p. 700.

del 1938 per il quale le donne non potevano superare la quota massima del dieci per cento dei posti disponibili, riconoscendo alle amministrazioni la libertà di stabilire quote inferiori¹⁴.

La normativa del tempo continuava, dunque, a considerare la donna quale soggetto giuridicamente limitato all'interno di quella peculiare “ situazione sociale e giuridica dello *status*, che il principio di uguaglianza avrebbe dovuto cancellare integralmente dal sistema giuridico”¹⁵.

Uno spiraglio verso l'affermazione di alcuni diritti si intravide, però, nell'ambito del lavoro privato: i pregiudizi nei confronti del sesso femminile si mostravano incompatibili con la presenza di manodopera femminile nelle fabbriche e soprattutto si scontravano con le esigenze economiche e con gli interessi della nascente industria. Tuttavia, sebbene alcune leggi fossero state emanate alla fine del XIX secolo, fu soltanto nei primi anni del Novecento che prese avvio quel processo, lento e faticoso, di smantellamento del sistema discriminatorio che caratterizzava il rapporto lavorativo.

2. *Il principio di uguaglianza nella Costituzione italiana*

Per quanto la parità tra i sessi fosse esigenza da tempo avvertita, è solo con la Costituzione del 1948 che si afferma il principio di uguaglianza. Dopo oltre duecento anni dalle istanze rivoluzionarie l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge diviene principio fondamentale del nostro ordinamento.

“Tutti i cittadini – si legge nell'art. 3, primo comma – hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

Accanto all'uguaglianza formale, così delineata, la Costituzione considera e pone come obiettivo dell'ordinamento il raggiungimento dell'uguaglianza sostanziale¹⁶: come infatti stabilito dal secondo comma dell'art. 3 “è compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la

¹⁴ r.d.l. 5 settembre 1938, n.1514. Sul punto M. Fortino, cit., p. 700.

¹⁵ M. Fortino, cit., p.700.

¹⁶ Sul punto P. Rescigno, *Manuale del diritto privato italiano*, Napoli, 1997, p. 166 s.

libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Il principio di uguaglianza viene poi affermato in altre norme costituzionali, relative ad ambiti più specifici, in cui le discriminazioni, sia sul piano giuridico che sociale, maggiormente si delineano.

L'uguaglianza uomo-donna è prevista nell'ambito dei rapporti tra coniugi dall'art. 29, comma 2: “il matrimonio è ordinato all'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare”.

In ambito lavorativo l'art. 37 afferma che “la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore” e che “le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”.

Per quanto riguarda il diritto al voto l'uguaglianza tra i sessi è riconosciuta dall'art. 48: “sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età”; mentre l'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive senza alcuna discriminazioni è stabilito dall'art. 51: “tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”¹⁷.

La carta costituzionale esclude dunque ogni forma di discriminazione, formale o sostanziale, fondata sul sesso ed è per questo che essa è stata definita “ il più grande atto di questo secolo fatto in favore delle donne”: il valore della costituzione sotto il profilo dell'uguaglianza e del riconoscimento di una diversa identità femminile è infatti assoluto.

La costituzione non fu, però, solo un grande atto in favore delle donne. Essa fu anche il risultato di una elaborazione femminile poiché alla sua stesura parteciparono alcune rappresentanti donne, per la prima volta elette.

Il diritto di voto e il diritto alla eleggibilità infatti furono riconosciuti alle donne in occasione del referendum per decidere la forma istituzionale del Paese e della contestuale elezione dei mem-

¹⁷ L'art. 51 è stato modificato con legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1. Sulla modifica vedi paragrafo n. 5, p. 80.

bri della Costituente¹⁸, cioè dell'assemblea che avrebbe dovuto elaborare la futura Carta costituzionale.

La elezione di rappresentanti del sesso femminile in tale assise fu di straordinaria importanza: le elette, come si evince dalla lettura degli atti preparatori, contribuirono in modo sostanziale alla stesura del testo e alla elaborazione dei principi fondamentali, con particolare attenzione alle questioni inerenti alla condizione femminile¹⁹.

Tuttavia, se la Costituzione ha rappresentato un momento fondamentale nel lungo cammino delle donne verso la parità, molti sono stati gli ostacoli frapposti alla sua concreta realizzazione.

La portata innovativa del dettato costituzionale fu infatti limitata dall'atteggiamento di coloro che, appellandosi al carattere meramente programmatico delle norme o offrendo un'interpretazione restrittiva delle stesse, tentarono di svilirne il reale significato²⁰.

Non va dimenticato come a partire dalle norme stesse l'interpretazione di incisi quali "l'essenziale funzione familiare" e "l'unità della famiglia", voluti dalle forze politiche più tradizionali e frutto di compromessi non sempre coerenti, abbia contribuito a mantenere per lungo tempo "una immagine di donna pur sempre legata dalla 'natura' a compiti familiari irrinunciabili, a funzioni insostituibili"²¹.

In verità, l'affermazione dell'art. 3 secondo cui "tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali fronte alla legge senza distin-

¹⁸ Il diritto di voto come già sottolineato fu riconosciuto con il Decreto luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 23. In realtà il decreto non prevedeva il diritto di eleggibilità delle donne che venne poi sancito con apposito Decreto il 10 marzo 1946, n. 74.

Per un approfondimento storico vedi A. Galoppini, *Il lungo viaggio verso la parità*, cit., p. 142 s. e la bibliografia ivi indicata

¹⁹ Vedi in proposito M. Addis Saba, *Per una storia delle donne*, in C.A. Graziani-I. Corti (a cura di), *I diritti delle donne*, cit., p. 17 s.

²⁰ Sottolinea A. Galoppini, *L'emancipazione femminile, ieri e oggi*, cit. pp. 27-28: " Si aprì allora l'epoca delle interpretazioni abroganti, delle preoccupate analisi sui limiti, le eccezioni, le questioni di compatibilità nell'applicazione delle norme costituzionali, delle elucubrazioni dottrinarie e giurisprudenziali tese, nel pieno rispetto della tradizione causidica a svuotare di contenuto le norme più innovative. E' un'opera culturalmente squallida e moralmente ottusa, nella quale il movimento paritario resse e tornò, poi, ad imporsi proprio grazie agli strumenti di democrazia che la Costituzione stessa aveva instaurato ed alla capacità di lotta maturata nella sua lunga storia: una lotta, spesso, solitaria perché l'antifemminismo, se trova il suo terreno ideale nei partiti contrari ai principi dell'89 (quindi nel nazionalismo, nel fascismo e nel clericofascismo), è pur sempre una cultura che attraversa orizzontalmente tutti gli schieramenti anche quelli ideologicamente meglio attrezzati".

²¹ M. Fortino, cit., p.702 s.

zione di sesso” avrebbe dovuto essere sufficiente sin da subito a rendere costituzionalmente illegittime tutte quelle norme che operavano discriminazioni nei confronti delle donne.

Orientamenti diversi, più sensibili e più coerenti allo spirito della Costituzione, maturarono successivamente: solo dalla metà degli anni sessanta, grazie all’attività della giurisprudenza e alle elaborazioni della dottrina più aperta, iniziò il processo di adeguamento del sistema normativo esistente al principio costituzionale di parità uomo-donna.

Rilevante, in tal senso, fu l’attività della Corte costituzionale che, a partire dalle note sentenze in materia di adulterio, contribuì a smantellare l’impianto normativo discriminatorio, anticipando in parte e sollecitando per altra l’intervento del legislatore²².

3. *Le riforme degli anni settanta*

Espressione del processo di adeguamento costituzionale furono la riforma del diritto di famiglia del 1975 e la legge sulla parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro del 1977.

Fino ad allora (ma anche successivamente) i pregiudizi nei confronti delle donne si erano rivelati più resistenti nel campo dei rapporti familiari, cioè nell’ambito della sfera delle relazioni più intime e personali: se per la realizzazione della parità tra coniugi, affermata nell’art. 29 cost., fu necessario attendere la riforma degli anni settanta, nel campo del lavoro alcuni interventi normativi relativi all’attuazione della parità salariale e contrattuale prevista dall’art. 37 cost., oltre che dell’accesso a tutte le carriere previsto dall’art. 51 cost., furono introdotti già a partire dai primi anni sessanta²³.

Per quanto riguarda la riforma del diritto di famiglia, la modifica della disciplina dei rapporti tra coniugi, che fino a quel momento riconosceva al marito la posizione di capo famiglia, con profonde differenziazioni dei diritti e doveri degli stessi, fu straordinaria e sotto alcuni aspetti assolutamente rivoluzionaria: in un

²² Corte cost., n. 126 e n. 127 del 1968, n. 147 del 1969. Sul punto G. Ferrando, *L’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi*, in (a cura di) C.A. Graziani-I. Corti, *I diritti delle donne*, cit., p. 77.

²³ A. Galoppini, *ult. op. cit.*, p. 28.

contesto in cui ancora forti erano le differenze sociali e culturali tra uomo e donna il principio dell'uguaglianza tra i coniugi e nei confronti dei figli, unito alla nuova regola dell'accordo nelle decisioni familiari, fu decisivo e al contempo promozionale di un profondo cambiamento.

L'esigenza di una trasformazione era del resto maturata nella società. Indiscusso fu, in tal senso, il contributo del movimento femminista le cui lotte portarono alla emanazione delle riforme sopra indicate e alla emanazione delle leggi sul divorzio e sull'interruzione di gravidanza.

Il percorso non fu senza ostacoli. Interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali, come già sottolineato, tentarono di restringere la reale portata del principio di uguaglianza appellandosi alla tutela dell'unità familiare o alla nozione di una eguaglianza "funzionale" alla diversità dei ruoli maschili e femminili.

È sufficiente, al proposito, ricordare quelle decisioni volte a riconoscere al marito il potere di intercettare le comunicazioni telefoniche dirette alla moglie o quello di limitare la libertà della medesima di svolgere un lavoro extradomestico (restringendola alla sola ipotesi di una effettiva necessità economica)²⁴.

Nonostante le molte resistenze il principio di uguaglianza morale e materiale tra i coniugi iniziò, comunque, a fondare il nuovo rapporto coniugale. Se la vecchia disciplina attribuiva al marito la posizione di capo famiglia, il nuovo art. 143 c.c., stravolgendo i precedenti equilibri, introduceva obblighi reciproci alla fedeltà, alla assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia, alla coabitazione. Coerentemente, l'art. 144 c.c., stabiliva che l'indirizzo della vita familiare e la comune residenza dovevano essere concordate dai coniugi secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia.

Alla luce della parità tra i sessi venivano modificate anche le norme relative ai rapporti patrimoniali: al fine "di eliminare gli ostacoli di ordine economico che necessariamente svuoterebbero il principio di uguaglianza giuridica" veniva introdotto il regime di comunione legale dei beni.

Va, in verità, sottolineato come il regime di separazione dei beni, che la riforma ha previsto come scelta autonoma dei coniugi rispet-

²⁴ G. Ferrando, cit., p. 80.

to al regime legale della comunione, non sia di per sé in contrasto con il principio di uguaglianza ma anzi formalmente lo rispetti in quanto ciascuno dei coniugi rimane proprietario esclusivo sia dei beni che aveva precedentemente al matrimonio sia di quelli acquistati successivamente. È evidente, tuttavia, come tale opzione non sia funzionale a quelle diversità di ruoli e di funzioni ancora esistenti quale, ad esempio, la dedizione della donna alla crescita dei figli e alla cura della casa²⁵, e come, inoltre, tale scelta possa determinare conseguenze discriminatorie per il coniuge economicamente più debole, non soltanto durante la vita matrimoniale ma soprattutto nel momento in cui la coppia entra in crisi e il rapporto viene meno.

Anche il lavoro casalingo, generalmente svolto dalla donna e spesso causa di dipendenza non solo economica, viene considerato con maggiore attenzione: esso assume lo stesso rilievo del lavoro professionale quanto all'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia e a quello di mantenere, educare ed istruire la prole.

Coerentemente la nuova disciplina dell'impresa familiare riconosce sia al familiare che presta la propria attività di lavoro nell'impresa sia a quello che svolge la propria attività nella famiglia gli stessi diritti, precisando che il lavoro femminile debba considerarsi equivalente a quello maschile.

Il principio di uguaglianza viene affermato anche nel rapporto genitori-figli. La patria potestà, non più in linea con il dettato costituzionale, ha lasciato il posto alla potestà genitoriale: l'art. 30 Cost. stabilisce il dovere e il diritto di entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare i figli nati sia all'interno che fuori del matrimonio.

La riforma del diritto di famiglia, per quanto volta a regolamentare sotto il profilo della parità aspetti fondamentali del rapporto tra coniugi, ha lasciato però alcune questioni irrisolte.

Prima tra tutte quella relativa alla disciplina della cittadinanza del coniuge. Infatti, se anche la riforma, con l'inserimento nel codice civile dell'art. 143 *bis*, ha riconosciuto il diritto della moglie di mantenere la propria cittadinanza anche in seguito al matrimonio con uno straniero o al cambio di cittadinanza del marito, è solo con la legge del 1983 che si riconosce alla donna, così come

²⁵ S. Patti, *I rapporti patrimoniali. I modelli europei*, in *Il nuovo diritto di famiglia*, diretto da G. Ferrando, vol. II, *I rapporti personali e patrimoniali*, Bologna 2008, p. 236.

già previsto per il marito, la possibilità di comunicare al coniuge la propria cittadinanza italiana²⁶.

Con la stessa legge sono state modificate anche la regole, parimenti discriminatorie nei confronti della donna, dell'acquisto della cittadinanza del figlio: grazie alle nuove norme acquista la cittadinanza italiana il figlio minore non solo di padre ma anche di madre italiana²⁷.

Anche le regole di diritto internazionale privato sono state trascurate dalla riforma: è stata, infatti, la Corte Costituzionale a dichiarare l'illegittimità di quelle norme lesive del principio di uguaglianza tra coniugi, aprendo così la strada alla legge di riforma del 1995²⁸, emanata al fine di disciplinare in termini di parità non solo il rapporto tra coniugi ma anche quello tra genitori e figli, eliminando quell'anacronistico privilegio paterno.

Altra questione irrisolta e fonte di grave discriminazione, è, tuttora, quella dettata dal quarto comma dell'art. 316 c.c. secondo cui, nel caso di "un imminente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti e indifferibili". Si tratta di una norma assolutamente discriminatoria, residuo della tradizionale potestà paterna, la quale, oltre a violare il principio di uguaglianza tra genitori, non risponde ad alcun interesse del figlio, che meglio sarebbe tutelato con "opzioni differenti, fondate ad esempio sulla necessità che in tali casi la decisione sia la più tempestiva possibile, sulla possibilità di dar voce al minore e così via"²⁹.

Altrettanto irrisolta è la questione relativa alla disciplina dell'attribuzione del cognome paterno ai figli legittimi. Molte sono state le segnalazioni sul possibile profilo di incostituzionalità: la stessa Corte costituzionale, pur dichiarando l'inammissibilità della questione di legittimità sollevata, ha sottolineato la necessità di una modifica dell'attuale sistema di attribuzione del cognome in quanto "retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistica, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i prin-

²⁶ Legge 21 aprile 1983, n. 123.

²⁷ Sul punto vedi sentenza Corte Cost. 9 febbraio 1983, n. 30.

²⁸ Legge 31 maggio 1995, n. 218.

²⁹ G. Ferrando, cit., p. 84.

cipi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna"³⁰.

4. *Dall'uguaglianza formale all'uguaglianza sostanziale*

Per quanto fondamentale, la legislazione paritaria, sia all'interno del mondo lavorativo che all'interno di quello più chiuso dei rapporti familiari, non è stata in grado di superare molte discriminazioni, lasciando permanere disuguaglianze sostanziali.

Nonostante le norme di parità, infatti, la condizione femminile rimane ancora caratterizzata da forti violazioni che trovano espressione nel contrasto tra realtà giuridica e realtà quotidiana, tra norma e contesto socio-culturale, tra uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale.

Le donne vivono discriminazioni sociali ed economiche nell'ambito dei rapporti familiari, hanno meno possibilità di trovare lavoro, a parità di condizioni sono meno pagate, non hanno la stessa possibilità di fare carriera, hanno maggiori difficoltà di accesso ai luoghi del potere.

In realtà, nel momento in cui la donna viene formalmente equiparata all'uomo, molte aspettative vengono disattese e il "diritto uguale" rivela la propria insufficienza³¹, la parità formale mostra le sue contraddizioni, l'eguaglianza appare come la maggior fonte delle disuguaglianze"³².

La difficoltà di realizzare una effettiva parità fu del resto percepita fin dalla stesura del testo costituzionale: gli stessi costituenti inserirono accanto all'affermazione del principio di uguaglianza, formale, quel secondo comma contenente un programma di liberazione dagli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il

³⁰ Corte cost. 16 febbraio 2006, n. 61, in *Giur. cost.*, 2006, I.

La questione è dibattuta da tempo. Altri Paesi adottano soluzioni diverse: in Spagna i figli adottano il doppio cognome; in Germania la legge prevede che all'atto del matrimonio i coniugi stabiliscano quale sia il cognome da attribuire alla famiglia e dunque ai figli.

³¹ Approfondisce il tema S. Andrini, *Dall'eguaglianza alla differenza*, in C.A. Graziani-I. Corti (a cura di) *I diritti delle donne*, cit. p. 110 s.

³² M. V. Ballestrero, *I diritti delle donne (note in margine a un dibattito sui diritti umani e Comunità Europea)*, in *Pol. Dir.* 1990, I, p. 127.

pieno sviluppo della persona umana³³. Ed è proprio in relazione al tema dell'uguaglianza sostanziale che il dibattito degli ultimi decenni diviene più articolato³⁴.

Se gli anni precedenti alle leggi di riforma del diritto di famiglia e del lavoro sono stati caratterizzati da lotte per la parità e l'uguaglianza dei diritti, gli anni successivi sono stati contrassegnati dal tentativo di rivendicare una specificità del femminile, valorizzando quella particolare "differenza" di genere, nel contesto del difficile rapporto con il principio di uguaglianza.

Diversi sono stati però gli orientamenti, le interpretazioni del concetto di "differenza"³⁵.

Una primo orientamento ha inteso per differenza l'esistenza di una diversa condizione sociale e culturale che deriva da una condizione di discriminazione sociale e giuridica e che produce, a sua volta, effetti di perpetuazione delle discriminazioni.

In tal senso e per superare tale storica condizione sono state ritenute utili e legittime tutte quelle misure specifiche a favore del sesso discriminato, quali le azioni positive, che configurando trattamenti differenziali, pongono l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto pregiudicano l'eguaglianza di opportunità per il sesso femminile.

Altro orientamento ha invece considerato la differenza non come disuguaglianza da eliminare ma come diversità da mantenere. In campo strettamente giuridico si è perciò sostenuta la necessità di una de-costruzione del diritto in chiave di differenza sessuale: si sono criticati i caratteri stessi della costruzione normativa, quali l'astrattezza e la generalità in quanto, non riconoscendo alcuna individualità, non prendono in considerazione la specificità delle singole persone e in particolare del genere femminile.

Diversamente dalla prima interpretazione, espressione del cosiddetto femminismo emancipazionista, che ha posto come fine l'abolizione di ogni discriminazione e il conseguimento della effettiva eguaglianza, la seconda concezione, definita come femmini-

³³ A. Galoppini, *L'emancipazione femminile ieri e oggi*, cit., p. 34.

³⁴ Per un approfondimento del dibattito vedi I. Corti, *La condizione femminile e i diritti delle donne: il dibattito attuale*, in C.A. Graziani – I. Corti, *I diritti delle donne*, cit., p. 131 s.

³⁵ Il tema meriterebbe più ampia disamina. Quella che segue è una sintesi di posizioni molto più articolate e complesse.

sta liberazionista, ha affermato la necessità di un nuovo diritto costruito secondo parametri e valori in antitesi e opposti a quelli attuali.

Il tentativo di costruire un diritto “sessuato”, attraverso la elaborazione di soggettività giuridiche diverse, è stato, tuttavia, nella nostra esperienza, non solo poco condiviso ma anche improduttivo sul piano giuridico³⁶.

Altra interpretazione ha sottolineato, invece, come i concetti di uguaglianza e differenza non siano incompatibili e come l’eliminazione delle disuguaglianze e la valorizzazione delle differenze non abbiano bisogno di un superamento dell’uguaglianza ma piuttosto di una sua riaffermazione: “la valorizzazione delle differenze non richiede che si ripudi l’uguaglianza ma anzi che la si prenda sul serio”³⁷.

Se a livello teorico le ipotesi sono quindi diverse, sul piano della concretezza politica e giuridica ha prevalso quella interpretazione che ammette misure specifiche, a favore del sesso discriminato, volte a stabilire pari opportunità. Misure temporanee pertanto, legate al permanere delle discriminazioni.

A livello internazionale, ad esempio, il passaggio dall’uguaglianza formale all’uguaglianza sostanziale ha caratterizzato il mutamento del quadro politico-giuridico. Se, infatti, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1948 afferma il principio di uguaglianza senza distinzione in base al sesso, la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle

³⁶ Ritieni A. Galoppini, *ult. cit.*, p.37: «In realtà astrazione e generalizzazione sono gli strumenti che la società storicamente si è data per governare persone e comportamenti con regole che possano valere al di là e al di fuori del piccolo gruppo originario o della cerchia dei singoli, secondo un’esigenza che, già presente nelle società tribali, è divenuta imprescindibile nelle odierne società di massa: non è certo un caso che il rapporto tra uguaglianza e impersonalità della legge sia stato teorizzato (da Rousseau) agli inizi dell’età contemporanea. Sforzo vano e controproducente sarebbe perciò quello di inserire una specificità, o un’identità, femminile agendo sulla struttura logico-formale della norma. Uno spazio amplissimo si apre, invece, nella pratica quotidiana del diritto, sia nell’applicazione delle norme attraverso un’interpretazione storico-evolutiva che tenga conto dei nuovi valori ‘femminili’ (e femministi), sia, soprattutto, in una lunga marcia dentro le istituzioni, in particolare dove il diritto si crea, guidata da un progetto politico generale, con obiettivi, strategie, alleanze: senza il quale, come insegna la storia di tutti i movimenti di liberazione, ogni lotta è subalterna e, in definitiva, perdente».

³⁷ L. Gianformaggio, *L’Identità, l’eguaglianza, la somiglianza e il diritto*, in (a cura di) A. Facchi, C. Taralli, T. Pitch, *Letizia Gianformaggio. Eguaglianza, donne e diritto*, Bologna 2005, p. 90.

donne del 1979 dispone, all'art. 3, che “gli Stati prendano in ogni campo, ed in particolare nei campi politico, sociale, economico e culturale, ogni misura adeguata, incluse le disposizioni legislative, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne, e garantire loro, sulla base di piena parità con gli uomini, l'esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali” e precisa, all'art. 4, come “l'adozione, da parte degli Stati, di misure speciali temporanee, tendenti ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell'uguaglianza tra gli uomini e le donne, non è considerato atto discriminatorio, secondo la definizione della presente Convenzione”.

Nella Dichiarazione di Pechino del 1995, adottata dalla IV Conferenza mondiale sulle donne, viene ribadita la necessità della piena parità di diritti e di opportunità anche ai fini di un consolidamento della democrazia e nel relativo Piano di azione più volte si sottolinea l'impegno ad attivare politiche di pari opportunità attraverso l'adozione di misure specifiche.

In campo europeo molteplici sono stati gli atti emanati in materia di parità e di pari opportunità. L'apertura verso la possibilità di utilizzare misure specifiche a favore del sesso discriminato ha inizio verso la metà degli anni ottanta: con la raccomandazione n. 635 del 1984 le azioni positive cessano di essere definite eccezioni al principio di non discriminazione tra i sessi e divengono strumenti di promozione dell'uguaglianza³⁸.

Tali misure trovano oggi piena legittimità nella Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, la quale oltre ad affermare l'uguaglianza di tutte le persone davanti alla legge e vietare qualsiasi forma di discriminazione precisa, all'art. 23, che “la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi” e che “il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedono vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato”.

Le azioni positive entrano nel nostro ordinamento nei primi

³⁸ Per quanto valutato positivamente nel suo contenuto la scelta comunitaria non fu esente da critica. Secondo M. Barbera, *Politiche sociali comunitarie e pari opportunità*, in *Prospettiva sindacale*, n. 72, 1989, p. 39, la soluzione scelta dalla Comunità europea fu di compromesso poiché, per realizzare una politica di parità e pari opportunità, non si utilizzò lo strumento della direttiva ma quello, non vincolante per gli Stati membri, della raccomandazione.

anni novanta con le leggi 10 aprile 1991, n.125 e 25 febbraio 1992, n.215 che prevedono, rispettivamente, misure specifiche per le lavoratrici dipendenti e per l'imprenditoria femminile.

Dopo anni di discussione sulla legittimità delle azioni positive, considerate dagli oppositori "discriminazioni alla rovescia", queste leggi rappresentano un tentativo di risposta concreta alle disparità di fatto di cui le donne sono ancora oggetto³⁹.

Tuttavia, se nell'ambito del diritto del lavoro le azioni positive hanno fatto il loro ingresso, in altri settori, in cui le discriminazioni sono altrettanto profonde, il loro riconoscimento è stato tortuoso ed a tratti ambiguo: nel campo della rappresentanza politica, dove lo squilibrio di genere è tuttora forte, i tentativi di inserire misure specifiche al fine di raggiungere una maggiore presenza femminile nelle istituzioni e nelle assemblee rappresentative sono ancora fortemente ostacolati.

5. Un tema cruciale: la scarsa presenza femminile nei luoghi della rappresentanza politica

Nonostante molti spazi siano stati conquistati, molti diritti siano stati riconosciuti, una ingiustificata disuguaglianza di genere caratterizza, oggi, la composizione dei luoghi decisionali della politica, dove smisurata appare la discriminazione⁴⁰.

Per gli scherzi della storia, i contenuti della *Déclaration des droits de la Femme et de la Citoyenne* di Olympe De Gouges tornano di straordinaria attualità: "La legge – afferma l'art. 6 della dichiarazione – deve essere l'espressione della volontà generale; tutte le Cittadine e i Cittadini devono concorrere alla sua formulazione personalmente o attraverso i loro rappresentanti; essa deve essere la stessa per tutti: tutte le cittadine e tutti i cittadini, essendo eguali ai suoi occhi, devono poter essere egualmente ammessi a tutte le dignità, posti e impieghi pubblici, secondo le

³⁹ L'argomento è ampiamente trattato nel saggio di G. Ciocca, *infra*, p. 85 s. Per un approfondimento del dibattito sulle azioni positive vedi I. Corti, *cit.*, p.141 s. e la bibliografia ivi citata

⁴⁰ Per un approfondimento delle problematiche elettorali vedi M. D'Amico-A. Concaro, *Donne e Istituzioni Politiche*, Torino 2006; G. Brunelli, *Donne e Politica*, Bologna 2006.

loro capacità, e senza altre distinzioni che non siano quelle delle loro virtù e talenti”.

Per quanto non vi siano nell'ordinamento attuale ostacoli giuridici all'accesso delle donne alla sfera della rappresentanza politica, la presenza femminile nelle istituzioni e nelle cariche elettive è talmente scarsa da relegare, sotto questo profilo, il nostro Paese negli ultimi posti della graduatoria non solo europea ma anche mondiale.

Forti sproporzioni, rispetto al genere, si riscontrano nel Parlamento, nei Consigli regionali, provinciali e comunali, nel Parlamento europeo (seppur, in questo caso, in misura minore grazie ad interventi legislativi volti ad assicurare la presenza femminile nelle liste elettorali nella misura di almeno un terzo)⁴¹.

Bassissima è la presenza femminile nelle più alte Istituzioni dello Stato quali il Governo, la Presidenza della Camera, la Corte costituzionale. Nessuna donna è stata mai Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Presidente del Senato.

Un tentativo per superare tali squilibri, invero, fu fatto dal legislatore nei primi anni novanta con alcune leggi elettorali che prevedevano misure specifiche, modelli di azioni positive, a favore del sesso sottorappresentato.

Una prima legge, la n. 81 del 1993 sull'elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, oltre che del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale, stabilì che nelle liste per l'elezione del Consiglio comunale, nei comuni con popolazione rispettivamente fino e oltre i 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi potesse essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti (nel primo caso) e ai due terzi (nel secondo) dei posti assegnati.

Una seconda legge, la n. 277 dello stesso anno, sull'elezione della Camera dei deputati, affermò che le liste relative all'attribuzione dei seggi secondo il sistema proporzionale, nel caso indicassero più di un nome, dovevano essere formate da candidati e da candidate in modo alterno⁴².

Anche la legge n. 43 del 1995 per le elezioni dei Consigli regionale stabilì il principio per il quale, di norma, nessuno dei due sessi potesse essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Lo

⁴¹ Quanto ai dati vedi C. Davino, supra p. 29 s.

⁴² La normativa per l'elezione della Camera dei deputati, prevedeva, che il 25% dei seggi fosse attribuito con metodo proporzionale tra più liste concorrenti.

stesso principio fu introdotto anche da alcune regioni a statuto speciale quali il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Val d'Aosta.

Le misure introdotte rappresentavano finalità diverse⁴³. Nelle elezioni comunali, provinciale e regionali, ad esempio, la previsione di una quota massima di presenza nelle liste per ciascuno dei sessi non garantiva il risultato, cioè l'elezione, ma solo la candidabilità.

Diversamente la previsione di una presenza paritaria e alternata dei sessi, nelle liste per il recupero proporzionale alla Camera dei deputati, assicurava di fatto l'esito della presenza in lista, in quanto i candidati risultavano eletti secondo l'ordine progressivo di presentazione.

La scelta del legislatore, che pure aveva portato a risultati positivi nelle elezioni immediatamente successive alla entrata in vigore delle leggi, venne però in breve tempo annullata dalla sentenza n. 422 del 1995 della Corte costituzionale: decisione che se su un piano teorico sancì l'incostituzionalità delle misure specifiche a favore del sesso sottorappresentato, sul piano pratico determinò una rilevante diminuzione della presenza femminile nella legislatura immediatamente successiva⁴⁴.

La Corte costituzionale ritenne infatti che l'introduzione di misure specifiche quali le "riserve di posti" contrastasse con gli art. 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione: posto che, tali norme "garantiscono l'assoluta uguaglianza tra i due sessi nella possibilità di accedere alle cariche pubbliche elettive, nel senso che l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può mai essere assunta come requisito di eleggibilità, ne consegue che altrettanto deve affermarsi per quanto riguarda la candidabilità". Secondo la Corte nella materia elettorale rileverebbe soltanto il principio di uguaglianza formale garantito dagli art. 3, primo comma e 51, primo comma, per cui qualsiasi misura riferita al sesso dei rappresentanti, anche se formulata in modo neutro, sarebbe in contrasto con questo principio.

La sentenza negò, così, la possibilità di considerare tali misure quali mezzi di attuazione del principio di parità sostanziale previsto dal secondo comma dell'art. 3 cost.: "se tali misure legislati-

⁴³ Sul punto M. D'Amico-A. Concaro, cit., p. 31 s.; G. Brunelli, cit., p. 47 s.

⁴⁴ Lo sottolinea C. Davino, supra, p. 32.

ve, volutamente diseguali possono certamente essere adottate per eliminare situazioni di inferiorità sociale ed economica, o, più in generale, per compensare o rimuovere le disuguaglianze materiali tra gli individui (quale presupposto del pieno esercizio dei diritti fondamentali), non possono invece incidere direttamente sul contenuto stesso di quei medesimi diritti, rigorosamente garantiti in egual misura a tutti i cittadini in quanto tali”.

In particolare, secondo la Consulta, “in tema di diritto all’elettorato passivo, la regola inderogabile stabilita dallo stesso Costituente, con il primo comma dell’art. 51, è quella dell’assoluta parità, sicchè ogni differenziazione in ragione del sesso non può che risultare oggettivamente discriminatoria, diminuendo per taluni cittadini il contenuto concreto di un diritto fondamentale in favore di altri, appartenenti ad un gruppo che si ritiene svantaggiato”.

Per la Corte, dunque, misure quali le quote “non si propongono di rimuovere gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati, bensì di attribuire loro quei risultati medesimi: la ravvisata disparità di condizioni, in breve, non viene rimossa ma costituisce solo il motivo che legittima una tutela preferenziale in base al sesso”. Inoltre tali misure “si pongono irrimediabilmente in contrasto con i principi che regolano la rappresentanza politica, quali si configurano in un sistema fondato sulla democrazia pluralistica, connotato essenziale e principio supremo della nostra Repubblica”.

L’interpretazione della Corte non fu accolta con favore: in particolare si ribadì che nel caso di specie, diversamente dalla disciplina per l’elezione della Camera dei deputati, in cui l’alternanza uomo-donna consentiva il raggiungimento di un risultato in base alla posizione nella lista elettorale, le quote riservate al sesso sottorappresentato non garantivano alcun risultato ma solo la possibilità di accedere alla competizione elettorale⁴⁵.

Fortemente criticata fu anche l’ulteriore interpretazione del giudice delle leggi che, nella stessa decisione, forzando le regole in materia, determinò l’eliminazione di tutte quelle norme presenti nell’ordinamento volte a riequilibrare la presenza uomo-donna nelle assemblee elettive⁴⁶.

⁴⁵ M. D’Amico-A. Concaro, cit., p. 35.

⁴⁶ M. D’Amico-A. Concaro, cit., p. 36: le quali criticano tale decisione frutto di una disinvolta applicazione dell’art. 27, comma 2, legge n.87 del 1953 (dichiarazione

Tuttavia, pur negando carattere di legittimità alle quote stabilite per legge, la Corte, richiamando anche una risoluzione del Parlamento europeo, sottolineò come tali misure potessero essere adottate dai partiti e come, in tal senso fosse necessaria “un’intensa azione di crescita culturale che porti partiti e forze politiche a riconoscere la necessità improcrastinabile di perseguire l’effettiva presenza paritaria delle donne nella vita pubblica, e nelle cariche rappresentative in particolare”.

Per superare l’orientamento restrittivo della Corte, e dunque per legittimare misure volte a favorire una maggiore presenza femminile negli spazi elettorali, i diversi schieramenti politici elaborarono numerosi progetti di riforma delle norme costituzionali, che sfociarono, nei primi anni del nuovo millennio, in un nuovo assetto normativo rilevante sotto il profilo delle questioni di genere.

Secondo il nuovo articolo 117 cost., introdotto con legge costituzionale n. 3 del 2001, “le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”.

L’art. 2 della legge costituzionale n. 1 del 2002 prevede poi per le Regioni a statuto speciale che “al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi” la legge regionale “promuove condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali”.

Rilevante, e foriera di ulteriori cambiamenti, è stata la modifica apportata, dalla legge costituzionale n. 1 del 2003, all’art. 51 cost, attraverso la nuova disposizione volta a garantire, in campo elettorale, l’uguaglianza di tutti i cittadini anche da un punto di vista sostanziale. Afferma il nuovo art. 51 che, ai fini di raggiungere una piena parità, “la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne”.

di illegittimità consequenziale) “in quanto nell’interpretazione classica, cui la Corte si è sempre mantenuta fedele, l’art. 27, legge n. 87 del 1953 viene applicato solo nei casi in cui la dichiarazione di incostituzionalità di una norma incide direttamente sul contenuto di una norma affine o identica, che normalmente si trova nello stesso testo legislativo (magari si tratta anche di norme contenute nella stessa disposizione); l’istituto della dichiarazione di illegittimità consequenziale trova applicazione all’interno del principio sancito dal comma 1 dell’art.27, legge n.87 del 1953, di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il quale vieta alla Corte di ampliare o modificare in via autonoma l’oggetto del proprio giudizio”.

Va peraltro ricordato che fu la stessa Corte costituzionale ad anticipare la nuova disposizione.

Infatti, con sentenza n.49 del 2003 i giudici delle leggi, con argomentazioni opposte a quelle che avevano motivato la precedente decisione, giudicarono legittima la legge elettorale per il consiglio regionale della Val d'Aosta che prevedeva, per la presentazione delle liste, l'obbligo di riserva di almeno un candidato di ogni sesso.

Contrariamente alla precedente interpretazione, in questa occasione la Corte affermò che “le disposizioni in esame stabiliscono un vincolo non già all'esercizio del voto o all'esplicazione dei diritti dei cittadini eleggibili, ma alla formazione delle libere scelte dei partiti e dei gruppi che formano e presentano le liste elettorali, precludendo loro (solo) la possibilità di presentare liste formate da candidati tutti dello stesso sesso”, sottolineando come “il vincolo resta limitato al momento della formazione delle liste, e non incide in alcun modo sui diritti dei cittadini, sulla libertà di voto degli elettori e sulla parità di chances delle liste e dei candidati e delle candidate nella competizione elettorale, né sul carattere unitario della rappresentanza elettiva”.

Secondo la Corte, non può certamente dirsi “che la disciplina così imposta non rispetti la parità dei sessi, cioè introduca differenziazioni in relazione al sesso dei candidati o degli aspiranti alla candidatura: sia perché la legge fa riferimento indifferentemente a ‘candidati dello stesso sesso’, sia perché da essa non discende alcun trattamento diverso di un candidato rispetto ad un altro in ragione del sesso”.

Un primo tentativo di attuazione del nuovo art. 51 cost. ha riguardato la disciplina dell'elezione del Parlamento europeo: la legge n. 90 del 2004 garantisce, all'art. 3, la quota di almeno un terzo delle candidature sul piano nazionale, per ciascuno dei sessi: “nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati”.

La legge introduce anche sanzioni e incentivi di tipo economico: da un lato, prevede una riduzione del rimborso delle spese elettorali fino alla metà per i partiti che non rispettino la quota indi-

cata, dall'altro riconosce un incentivo finanziario per quei partiti o gruppi politici che abbiano eletto una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi.

I risultati ottenuti alle prime elezioni europee, bisogna sottolineare, sono stati tuttavia modesti. In realtà la nuova normativa presenta aspetti critici tali da sollevare serie obiezioni. Una prima perplessità riguarda la circostanza che il divieto di candidare più di due terzi delle persone dello stesso sesso ha ad oggetto solo il livello nazionale e non quello delle singole circoscrizioni, permettendo così ai partiti di candidare più donne dove essi sono meno forti. In secondo luogo nulla è previsto circa la distribuzione dei candidati nelle liste: anche in questo caso i partiti hanno la possibilità di giocare a favore di candidati di sesso maschile. Infine la temporaneità della misura, indicata solo per due turni elettorali, la rende difficilmente attuabile⁴⁷.

Il pur modesto tentativo di influenzare la composizione parlamentare europea ha peraltro rappresentato l'unica esperienza attuativa del nuovo art. 51: vani, infatti, sono stati i tentativi di introdurre quote rappresentative nella composizione delle liste per elezioni dei rappresentanti alla Camera e al Senato⁴⁸.

Da un lato, dunque, il Parlamento, con la nuova formulazione dell'art. 51, rende legittime quelle misure volte a favorire l'accesso delle donne nella competizione elettorale, dall'altro esclude con forza che esse possano concretamente configurarsi.

In verità la scelta di affidare al legislatore la determinazione di quote elettorali, per quanto legittima, non trova unanime consenso, mentre maggiormente condivisa appare l'ipotesi di una autonomia scelta da parte dei partiti che liberamente e con senso di responsabilità potrebbero adoperarsi per la realizzazione di una vera democrazia paritaria⁴⁹.

Ma questa è altra partita!

⁴⁷ G. Brunelli, cit., pp. 61-62.

⁴⁸ La storia è nota e riguarda la bocciatura da parte del Parlamento di un emendamento, in sede di modifica del sistema elettorale, che prevedeva la presenza di donne nelle liste elettorali in misura di almeno un quarto, garantita da sanzioni economiche.

⁴⁹ Così M. Forcina, F. Perrone, F. Perrone, *Donne, politica e istituzioni*, cit., p. 288. G. Brunelli, cit., p. 114.

6. Conclusioni

Ad occhi esterni, la condizione femminile nel nostro Paese appare caratterizzata dalla “persistenza e pervasività dell’atteggiamento patriarcale e degli stereotipi radicati sui ruoli e sulle responsabilità delle donne e degli uomini nella famiglia e nella società”⁵⁰.

Pur apprezzando le più recenti leggi emanate a favore delle donne, tra cui la legge n. 66 del 1996 sulla violenza sessuale, la legge n. 53 del 2000 sul congedo parentale e la legge n. 154 del 2001 sulle misure di protezione a favore delle vittime di tratta, nonché la modifica dell’art. 51 della costituzione, forte è, a livello internazionale, la preoccupazione per il permanere di discriminazioni quali la grave sottorappresentanza nelle cariche politiche e pubbliche, gli svantaggi esistenti nel mercato del lavoro, le violenze subite, la situazione di emarginazione delle donne immigrate e Rom⁵¹.

Molte le situazioni irrisolte. Il “lungo viaggio verso la parità” non è, pertanto, terminato. A fronte di una raggiunta parità formale molteplici discriminazioni accompagnano la vita delle donne: se la scarsa presenza femminile nei luoghi decisionali rappresenta l’aspetto più critico della condizione femminile, anche a livello di occupazione e lavoro, dicono le indagini, l’esperienza mostra serie difficoltà.

Lo squilibrio tra i sessi non caratterizza, però, solo l’esperienza del nostro o di singoli paesi: le discriminazioni di genere non hanno confini. Le disuguaglianze formali o sostanziali che da sempre contraddistinguono la realtà femminile attraversano culture, tradizioni, religioni: pur nella consapevolezza della difficoltà di comprendere realtà differenti e complesse, è impossibile chiudere gli occhi e far finta di non vedere le gravi limitazioni vissute anche da donne “altre”, nei loro e nei nostri Paesi.

Il mondo globalizzato, da un lato, e il fenomeno migratorio, dall’altro, avvicinano realtà femminili che, pur lontane nei loro

⁵⁰ Si tratta della valutazione del Comitato internazionale per l’eliminazione delle discriminazioni contro le donne in risposta al quarto e al quinto rapporto presentati congiuntamente dal governo italiano nel 2005.

⁵¹ Vedi supra nota 48.

costumi e nei loro modi di essere, appaiano legate da una storia di discriminazioni e di diritti negati.

In particolare, richiamando le considerazioni espresse a livello internazionale, assume oggi rilievo la condizione della donna migrante, rappresentata da una “doppia esclusione”, l’una in quanto donna, l’altra in quanto migrante⁵².

A questo quadro deve, poi, aggiungersi l’ulteriore preoccupazione per l’attuale ondata reazionaria e oscurantista volta a minare situazioni acquisite o a mascherare ritorni ad un potere maschile ormai anacronistico. L’approvazione di un testo, quale quello sulla procreazione assistita⁵³, nonché il desiderio, da alcuni manifestato, di rimettere in discussione la normativa sull’interruzione di gravidanza, sono il segnale di una rinata (o mai cessata) volontà di limitare la libertà e le scelte procreative della donna.

Anche la legge sull’affidamento condiviso dei figli⁵⁴ solleva perplessità: se da un lato è apprezzabile la scelta di principio, dubbi sorgono relativamente ad alcune norme che sembrano volte più a controllare la futura vita del’ex coniuge (donna), che a favorire quel diritto alla bigenitorialità del figlio tanto evocato nel testo normativo.

Il “lungo viaggio”, dunque, si complica e diviene ancor più tortuoso: pur non sottovalutando i molti risultati raggiunti, è doveroso osservare, non senza una vena di amarezza, che all’inizio del terzo Millennio, l’uguaglianza tra i sessi rappresenta ancora una delle più grandi sfide dei singoli Paesi e dell’intera Comunità!

⁵² Per un approfondimento sulle questioni di genere in materia di migrazioni vedi M.I. Maciotti, V. Gioia, P. Persano (a cura di), *Migrazioni al femminile*, vol. I, *Identità di genere e prospettiva di genere*, Macerata, 2006.

⁵³ Legge 19 febbraio 2004, n.40. La bibliografia in materia è vasta. Per un commento alla legge Dogliotti e Figone, *Procreazione assistita. Fonti, orientamenti, Linee di tendenza* Milano, 2004; Santosuosso, *La procreazione medicalmente assistita. Commento alla legge 2004, n.40*, Milano 2004; Villani, *La procreazione assistita. La nuova legge 19 febbraio 2004, n.40*, Torino, 2004; I. Corti, *La procreazione assistita*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da G. Ferrando, Bologna, 2007.

⁵⁴ Legge 8 febbraio 2006, n.54.